

Regolamento per il servizio di affidamento familiare dei minori

Premessa

L'Affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei Minori", modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184".

"L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia. Esso deve pertanto, non solo non pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia, ma rendere anzi possibile e soddisfacente il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà. La Regione Campania ritiene che l'affidamento debba prioritariamente applicarsi in quanto risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti "in funzione genitoriale" sostenuti dall'azione coordinata ed integrata dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo. Esso va attuato, quindi, in via prioritaria rispetto all'ipotesi di inserimento dei minori in difficoltà in strutture residenziali".

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il servizio di affidamento familiare dei minori residenti sul territorio della Città di San Giorgio a Cremano.

Art. 2 – Obiettivi generali

Scopo generale dell'affidamento è quello di tendere ad inserire un bambino che presenta disadattamento in un sistema di rapporti affettivi armonici, laddove la famiglia naturale si trovi nell'incapacità o impossibilità, temporanea o definitiva, di assicurarglieli.

La Città di San Giorgio a Cremano attua l'affidamento familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, sia qualora la famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni in crisi.

I Servizi Sociali Comunali ricorrono all'affidamento familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione dell'équipe integrata per l'affidamento e l'adozione e delle risorse della rete locale dei servizi sociali e sociosanitari, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine e previa elaborazione di un progetto specifico di intervento orientato al sostegno della famiglia e al recupero delle sue potenzialità.

L'affidamento familiare è una indicazione di scelta fra le altre indicazioni alternative (inserimento in istituto o in comunità, attuati sulla base di criteri psicosociali).

Art. 3 – tipologie di affidamento familiare

L'affidamento familiare può essere di tipo **consensuale** o **giudiziale**.

È **consensuale** ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affidamento è disposto dal Dirigente competente su proposta dell'assistente sociale responsabile del procedimento.

È **giudiziale** ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiede il minore, qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del Codice Civile.

L'affidamento familiare può essere, così come disposto dalle LINEE D'INDIRIZZO REGIONALI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE di cui alla Deliberazione N. 644/04 della Giunta Regionale Campania:

- L **Etero familiare:** comporta l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine temporaneamente in difficoltà. Può essere anche non consensuale.
- L **Intra familiare:** comporta l'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV° grado. Tale forma di affidamento, pur non comportando l'uscita del minore dalla sua famiglia di origine, deve essere sostenuto dall'Ente.
- L **Sine die:** s'intende l'accoglienza di un minore, per un periodo di tempo indefinito, da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine, disposto ai sensi degli articoli 330 e ss. del Codice Civile. Quest'affidamento, a differenza di quelli disposti ai sensi della legge 184/83 e s.m., non ha tra le caratteristiche fondamentali la temporaneità ed è disposto dal Tribunale per i Minorenni in tutte quelle ipotesi in cui è necessaria una limitazione alla potestà genitoriale.
- L **Part time:** si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore, per alcuni momenti della giornata o della settimana. Può essere:
 1. diurno, cioè per alcune ore nella giornata;
 2. notturno, cioè in una fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
 3. per alcuni giorni della settimana (week-end, altro);
 4. per le vacanze.

L'affidamento part-time richiede la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia.

Ogni famiglia affidataria non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

Art. 4 – Iter per l'affidamento

Il Dirigente ai Servizi Sociali nomina un assistente sociale incardinato nei Servizi Sociali Professionale quale responsabile unico dei procedimenti per l'affidamento di minori. L'assistente sociale responsabile del

procedimento può operare con l'ausilio di una équipe multidisciplinare di cui facciano parte uno psicologo ed un educatore professionale, oltre che con l'assistente sociale che ha effettuato la presa in carico del minore. L'assistente sociale responsabile del procedimento svolge i seguenti compiti e funzioni:

- ☐ Promuove la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una più complessiva politica di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- ☐ Individua, seleziona e forma le coppie e/o le persone disponibili all'affidamento;
- ☐ Istituisce l'Anagrafe degli Affidatari;
- ☐ Cura l'abbinamento affidatario/i – minore considerando anche i rispettivi contesti socio culturali di appartenenza;
- ☐ Dispone, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 149/01 il provvedimento di affidamento;
- ☐ Predispose per ciascun caso il progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve indicare le motivazioni dell'affidamento ed esplicitare la sua durata e gli impegni degli affidatari, degli affidanti e del Servizio, che assicura la dovuta vigilanza per il periodo di affidamento;
- ☐ E' responsabile del progetto di cui al punto precedente, nonché del programma di assistenza da attuare a sostegno degli affidanti onde rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore e ripristinare le condizioni per il suo rientro;
- ☐ Provvede a garanzia del minore e degli/llo affidatari/o a stipulare una polizza assicurativa, ove ritenuto necessario;
- ☐ Fornisce sostegno e supporto continuo alla famiglia d'origine al fine di risolvere i problemi che hanno determinato la necessità dell'affidamento;
- ☐ Promuove e realizza occasioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori socio-sanitari coinvolti nella materia;
- ☐ Crea la Banca dati Affidamento.

Per tutte le attività di cui al presente articolo, l'assistente sociale responsabile del procedimento riferisce direttamente al Dirigente del Settore.

Art. 5 – Le famiglie affidatarie: requisiti

5.1 Definizione

Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare completo, sia le coppie senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare.

5.2 Criteri di individuazione

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'assistente sociale responsabile del procedimento accertato l'idoneità in base ai seguenti criteri generali:

- ☐ Integrazione nell'ambiente sociale;
- ☐ Un'età idonea ed un buono stato di salute;
- ☐ Possibilità logistica di fornire ospitalità al minore;

- ☐ Possesso di capacità educative ed affettive;
- ☐ Consapevolezza della temporaneità dell'affidamento e delle sue caratteristiche di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia d'origine;
- ☐ Disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizioni del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni.

5.3 Impegni

Gli affidatari si impegnano formalmente e per iscritto a :

- ☐ Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- ☐ Suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ostino, nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- ☐ Mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- ☐ Assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine;
- ☐ Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- ☐ Evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- ☐ Mantenere sistematico rapporto con il Servizio Sociale Professionale.

Art. 6 Famiglie d'origine

Le famiglie di origine si impegnano a:

- ☐ Mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- ☐ Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ☐ Contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- ☐ Favorire il successivo rientro del minore in famiglia.

Art. 7 – Sostegno economico alle famiglie affidatarie

La Città di San Giorgio a Cremano può riconoscere, a propria discrezione e comunque nel rispetto degli stanziamenti a bilancio, alle famiglie affidatarie un contributo economico mensile a sostegno delle spese necessarie all'educazione, alla cura ed al sostentamento dei minori loro affidati.

Il contributo economico è fissato dal Dirigente ai Servizi Sociali su proposta dei Servizi Sociali professionali in misura comunque non superiore ai 300,00 euro mensili a minore, tenuto conto delle generali condizioni socio-economiche della famiglia affidataria, verificate sulla base dell'ISEE, e delle effettive esigenze del minore. Nel caso il minore sia disabile tale contributo può essere erogato in misura non superiore ai 450,00

euro mensili a minore.

Il contributo mensile viene erogato anche nei casi di affidamento intra-familiare.

Articolo 8: conclusione dell'affidamento

L'affidamento termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affidamento, valutata la situazione e comunque tenuto conto dell'interesse del minore.

Se alla data della scadenza del progetto di affidamento dovessero persistere le condizioni di necessità è possibile rideterminare le scadenze del progetto d'affidamento previo accordo tra le parti in caso di affidamento consensuale o nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Si intende espressamente abrogata qualsiasi norma regolamentare precedente contrastante con il presente regolamento ed in particolare il precedente regolamento in materia di affidamento approvato dal Consiglio Comunale.

